

Regolamento del Tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in “Farmacia” e in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”(Classe 14 S)

(Emanato con D.R. n. 815/2002-03 del 9 giugno 2003 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 45, e s.m.e.i)

(Ultima modifica D.R. n. 292 del 28.02.2013 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 01.03.2013, pubblicato nel B.U. n. 103)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti gli studenti dell’Università degli Studi di Siena che intendono conseguire la Laurea Specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. di cui al D.M. 28 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni”.

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale previsto dall’Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.

2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Siena, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti, riservati al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi prima del conseguimento del titolo di Laurea Specialistica.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi, ma comunque entro un periodo di tempo non superiore a due anni, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere.

2. Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

3. Requisito minimo per lo svolgimento del tirocinio è l’acquisizione di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente e necessari al conseguimento del titolo della Laurea Specialistica.

4. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- a) La deontologia professionale;
- b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l’organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- c) L’acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
- d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
- e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;
- f) La preparazione dei medicinali in farmacia;
- g) L’arredo e l’organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;



- h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;
 - i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;
 - j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
 - k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
 - l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
 - m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.
5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 4, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.
6. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio all'Ordine dei Farmacisti.
7. Il tirocinio deve essere svolto e completato nell'arco di non più di ventiquattro mesi.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.
3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, né può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all'Art. 3.
2. Per tale attività di tutoraggio può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.
3. Il Farmacista o un suo collaboratore laureato, all'uopo delegato, segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
4. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il responsabile della farmacia deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.
5. L'attività di tutor all'interno della farmacia può essere integrata da periodi di formazione, svolti in ambito universitario, accreditati dall'E.C.M.
6. I CFU acquisibili attraverso la frequenza certificata ai corsi di formazione E.C.M. non possono superare i 5 CFU.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.
3. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Siena.
4. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, all'Ordine professionale competente ed alla ASL competente, se convenzionata.
5. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso l'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato settimanalmente dal tutor con la descrizione della attività svolta dal tirocinante.
2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.
3. Terminato il tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza su cui verrà posto un visto.
4. Lo studente riconsegnerà il registro all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nei termini di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.
2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero

1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'UE (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale

1. Il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti allo stesso. Il tutor/coordinatore ha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Art. 11 - Controlli

1. Presso l'Ordine dei Farmacisti è istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui all'art. 7 riguardanti ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.
2. L'Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con il dovuto profitto. In caso di accertamento di gravi mancanze, il tirocinio può essere annullato.
3. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l'esame di laurea, all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia che la trasmetterà al tutor/coordinatore del Dipartimento di cui all'art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il Regolamento precedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.